

## Quesito: Si possono giocare due partite nello stesso giorno ?

L'art. 17, quinto comma, del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce che:

*"La punizione sportiva della perdita della gara è inflitta, nel procedimento di cui all'art. 29, commi 7 e 8, alla società che: a) fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte; b) utilizza quali assistenti dell'arbitro soggetti squalificati, inibiti o che comunque non abbiano titolo; c) viola le disposizioni di cui agli artt. 34, commi 1 e 3 e 34 bis delle NOIF. La posizione irregolare dei calciatori di riserva, in violazione delle disposizioni contenute nelle NOIF, determina l'applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara stessa ... "*

l'art.29, settimo e ottavo comma, del Codice di Giustizia Sportiva prevede che:

*"I Giudici sportivi giudicano in prima istanza sulla posizione irregolare dei calciatori e/o degli assistenti di parte impiegati in gare, ai sensi dell'art. 17, comma 5. Il procedimento è instaurato: a) d'ufficio, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara; b) su reclamo, .... "*

può succedere che anche a seguito di un reclamo il Giudice Sportivo debba applicare il Codice di Giustizia Sportiva, sanzionando la Società con la sconfitta 0-3 a tavolino per violazione dell'art. 34, secondo comma, delle N.O.I.F..

PER VIOLAZIONE DELL' ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S.

### **Art. 1 Doveri e obblighi generali**

*1. Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.*

CON RIFERIMENTO ALL' ART. 34 COMMA 2 DELLE N.O.I.F

**2. Nello stesso giorno un calciatore non può partecipare a più di una gara ufficiale, salvo il caso di Tornei a rapido svolgimento i cui Regolamenti, approvati dall'organo competente, prevedano, eccezionalmente, che un calciatore possa disputare più di una gara nello stesso giorno.**

PER VIOLAZIONE DELL' ART.4 COMMA 2 DEL C.G.S, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA

### **Art. 4 Responsabilità delle società**

*2. Le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 1, comma 5.*

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C A CARICO DEI CALCIATORI TIBERI FRANCESCO, PALONI ANDREA, PANARIELLO MARCO E DELL' ALLENATORE PEVERIERI MARCO, TESSERATI PER LA SOCIETÀ LUPA FRASCATI PER VIOLAZIONE DELL' ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL' ART. 34 COMMA 2 DELLE N.O.I.F E DELLA SOC. LUPA FRASCATI PER VIOLAZIONE DELL' ART.4 COMMA 2 DEL C.G.S, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA.

Il Procuratore Federale della F.I.G.C, a seguito della nota del 17 marzo 2009-trasmessagli dal Presidente del Comitato Regionale Lazio, in cui segnalava la partecipazione nella stessa giornata del 15 marzo 2009 di tre calciatori della soc. ASD LUPA FRASCATI a due gare di campionato, allievi elite e allievi regionali, ha esperito le opportune indagini al riguardo.

Ha rilevato il collaboratore della Procura dalla documentazione in possesso, che in effetti i calciatori indicati in epigrafe hanno preso parte, nelle fila della società LUPA FRASCATI alla gara del campionato Allievi Regionali, girone C, "Lupa Frascati Albalonga" ed alla gara Allievi Coppa Lazio " elite" Tor di Quinto Lupa Frascati, entrambe disputate nella giornata del 15 marzo 2009, rispettivamente alle ore 9 ed alle ore 17.Ha anche accertato l'incaricato della Procura, dalla documentazione in atti, che nelle distinte relative alle gare in questione risulta inserito quale allenatore il sig. MARCO PEVERIERI e che quest' ultimo ha schierato i calciatori predetti in occasione di entrambe le gare.

Ritiene in conseguenza di quanto sopra la Procura che l' avvenuta partecipazione di un calciatore a due gare ufficiali nella stessa giornata abbia integrato la violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva, sanciti dall' art 1 comma 1 del CGS, con riferimento all' art. 34 comma 2 delle NOIF, ascrivibile ai

calciatori TIBERI, PALONI e PANARIELLO, atleti tesserati per la soc. Lupa Frascati, nonché il sig. PEVERIERI, allenatore della medesima società.

Conseguentemente la Procura ritenendo i predetti responsabili delle violazioni normative di cui sopra, li deferisce a questa Commissione di Disciplina Territoriale.

Alla riunione ritualmente fissata è presente il solo rappresentante della Procura, mentre è assente la soc. Lupa Frascati, la quale non ha fatto pervenire nemmeno controdeduzioni a difesa.

A questo punto la Procura, pertanto, conclude per l'affermazione di responsabilità dei deferiti, chiedendo per i calciatori Tiberi Francesco, Paloni Andrea e Panariello Marco 1 giornata di squalifica, nonché 500 EURO di ammenda per la soc. Lupa Frascati, per l'allenatore Peverieri Marco 1 mese di squalifica, ed 1 punto di penalizzazione alla società, da scontare nella corrente stagione sportiva nel campionato Allievi Regionali.

Questa Commissione di Disciplina Territoriale concorda con la Procura per il riconoscimento di responsabilità dei deferiti, facendo però presente che, ai sensi dell' art. 17 comma 6 del CGS i casi come quelli prospettati non prevedono la penalizzazione di punti in classifica.

Detto ciò, questa Commissione di Disciplina Territoriale

**DELIBERA**

Di affermare la responsabilità dei deferiti, squalificando per 1 gara i calciatori Tiberi Francesco, Paloni Andrea e Panariello Marco e l'allenatore Peverieri Marco per 1 mese. Alla società Lupa Frascati viene comminata una ammenda di EURO 500,00.

Si comunichi agli interessati, facendo presente che le sanzioni decorrono dal giorno successivo al ricevimento della raccomandata A.R.